

L. 27 gennaio 2012, n. 3  
Cndcec, documento novembre 2016

Cesare D'Attilio

# Aspetti «critici» nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

## Requisiti

Alla procedura di composizione della crisi possono accedere i debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare e nello specifico:

- enti privati non commerciali;
- imprenditori sotto soglia che non possiedano i requisiti dimensionali di fallibilità di cui all'art. 1, L.f;
- società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
- debitori civili (ad es. professionisti, associazioni professionali, società tra professionisti);
- imprese non commerciali, imprenditore agricolo compreso;
- consumatori, cioè persone fisiche che hanno assunto obbligazioni di tipo finanziario esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- soci illimitatamente responsabili;<sup>1</sup>
- imprenditori cessati;
- start up innovative;

## Accordo e piano

La predisposizione e la presentazione della proposta o del piano devono avvenire con l'ausilio di uno degli **organismi di composizione della crisi (Occ)** da sovraindebitamento che rispondano a requisiti di **professionalità ed indipendenza** e siano costituiti da enti

La disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è stata introdotta dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3 con l'obiettivo di regolamentare tutte quelle situazioni di sovra indebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali presentandosi come strumento concorsuale con effetti esdebitatori. Per **sovraindebitamento** si intende la **situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile**, che determini la rilevante difficoltà ad adempiere le obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

A tal proposito, sono state, infatti, introdotti due istituti:

- l'accordo del debitore;
- il piano del consumatore;

Il debitore può formulare una proposta di accordo con il ceto creditorio o, se consumatore, può proporre in alternativa un piano di ristrutturazione del debito. Caratteristica peculiare è che entrambi i procedimenti possono essere intrapresi soltanto su istanza del debitore.

pubblici, camere di commercio, segretariati sociali regionali e ordini professionali di avvocati e commercialisti ovvero professionista designato. Tale organismo è liberamente scelto dal debitore.

Il Legislatore ha previsto che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori una proposta di accordo o, in caso di consumatore un piano di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che preveda la soddisfazione dei creditori, anche mediante cessione dei crediti futuri. Deve, comunque, essere sempre assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili, ossia i debiti devono essere pagati alla scadenza prevista nel contratto ed in misura integrale.

L'accordo, inoltre, è obbligatorio per tutti i creditori con la conseguenza che non si prevede più l'inte-

<sup>1</sup> Recente sentenza del Tribunale di Milano ha escluso dall'ammissibilità i soci illimitatamente responsabili di

società di persone. A parere dello scrivente i soci in parola dovrebbero usufruire delle agevolazioni previste dall'istituto

dell'esdebitazione. Tesi confermata nel recentissimo Convegno organizzato a Lecco nella locale Camera di Commercio l'11 marzo

u.s., con relatori il dottor Colasanti ed il dott. Limitone rispettivamente Giudici presso il Tribunale di Lecco e Vicenza.

grale pagamento dei creditori estranei che non abbiamo aderito o partecipato all'accordo. I crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, invece, possono non essere soddisfatti integralmente solo nell'ipotesi in cui sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione e avuto riguardo al valore di mercato dei beni oggetto della prelazione. Il valore dovrà essere attestato dall'organismo di composizione della crisi.

La proposta di accordo in cui sia contemplata la **prosecuzione dell'attività d'impresa**, chiaramente di impresa non soggetta a fallimento, può prevedere la moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno od ipoteca. Inoltre devono essere assicurati il pagamento integrale di tributi europei, Iva e ritenute di legge<sup>2</sup>. Il piano può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore, nominato dal giudice, per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori. Il gestore può essere individuato tra i professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore (art. 28, L.f.), potrebbe, quindi, essere lo stesso organismo di composizione della crisi (Occ) a svolgere tale ruolo.

Il piano deve prevedere i **termini** e le **modalità di pagamento dei creditori**, che possono essere suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

Nel **piano del consumatore** occorre depositare una **relazione dettagliata dell'organismo**. Tale piano dovrà contenere:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore.

### Deposito della domanda

La proposta di accordo deve essere depositata, unita-

mente ad altri documenti, presso il Tribunale, in composizione monocratica, dove il debitore ha la sede principale/residenza. I documenti richiesti sono: l'elenco di tutti i Creditori con

l'indicazione delle somme dovute, l'elenco di tutti i beni del debitore, l'attestazione sulla fattibilità del piano, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e, in caso di imprenditore che svolga attività d'impresa, i bilanci degli ultimi 3 esercizi e le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi.

Depositato il ricorso il Giudice designato:

- verifica i presupposti e i requisiti soggettivi di ammissibilità, nonché la completezza della documentazione;

- fissa con decreto la data dell'udienza che dovrà tenersi entro 60 giorni dalla data di deposito della proposta;

- dispone, a cura del debitore/professionista incaricato, che il decreto e la proposta siano comunicati ai creditori tramite posta elettronica certificata, telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di dieci giorni ante udienza assegnato ai creditori per votare sulla proposta;

- dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto; se il debitore è iscritto, il deposito di proposta e decreto nel registro delle imprese.

I **creditori**, dopo aver ricevuto la comunicazione, fanno pervenire all'**organismo (o al professionista designato)** tramite fax, pec, raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma, **dichiarazione sottoscritta del proprio consenso**. L'accordo è raggiunto, e quindi omologato, quando viene ottenuto il **consenso di almeno il 60% dei crediti**. I creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Sono esclusi ai fini del raggiungimento del quorum il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno dalla proposta.

In caso di raggiungimento del *quorum*, a tutti i creditori viene notificata una relazione sui consensi espressi allegando il testo dell'accordo i quali, entro

2. Punto ad oggi molto controverso alla luce delle recenti modifiche entrate in vigore il 01/01/2017 con il novellato art. 182 ter che prevede anche lo stralcio dell'Iva.

il termine di dieci giorni dal ricevimento della relazione, possono formulare eventuali osservazioni. Decorso detto termine l'organismo (o professionista) trasmette al giudice la relazione, con le eventuali contestazioni, ed un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

All'udienza fissata il giudice può:

- **revocare d'ufficio il decreto** di ammissione alla procedura;

- **rigettare l'omologa** in caso di non raggiungimento del *quorum*;

- **omologare il decreto** in caso di raggiungimento del *quorum* a condizione che:

a) abbia verificato l'idoneità del piano nella legittimità e non nel merito;

b) risolto le eventuali contestazioni sollevate dai creditori;

c) compiuto l'eventuale analisi nei pagamenti tra le diverse categorie creditorie, quando venga contestata la convenienza dell'accordo, ritendendo che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

**L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori** al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta e del decreto di ammissione alla procedura.

### Inammissibilità della proposta

Ai sensi dell'art. 7, co. 2, L. 3/2012 la proposta **non è ammissibile** se il debitore:

- è soggetto all'art. 1, L.f.;

- ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di liquidazione o di composizione della crisi;

- ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimento di annullamento o di risoluzione dell'accordo omologato; in caso di consumatore non deve aver subito provvedimenti di revoca o cessazione degli effetti del piano omologato;

- ha fornito documentazione che non consente compiutamente di ricostruire la sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale.

### Aspetti controversi

Nei primi anni di applicazione, e dalle pochissime domande presentate, le prassi in uso nei Tribunali

hanno messo in luce già **non pochi aspetti controversi della normativa sulle crisi da sovraindebitamento**, così come recentemente esaminato anche dal Cndcec e dalla commissione specificatamente istituita al suo interno per lo studio della materia, che nel seguito saranno oggetto di trattazione<sup>3</sup>.

### Nomina del professionista facente funzioni di Occ

Preliminarmente sembra essere molto controversa la modalità di nomina dell'Occ o del professionista facente funzioni di Occ.

È domanda ricorrente, infatti, se anche a seguito della costituzione degli organismi di composizione da parte degli enti individuati dalla legge istitutiva e dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202 nel rispetto delle prescrizioni normative, il **sovraindebitato** possa presentare **istanza al Presidente del Tribunale** per la **nomina di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, L.f. o di un notaio.

Esulano dall'ambito di interesse i casi in cui nel luogo di residenza del debitore persona fisica o della sede principale del debitore non sia stato ancora istituito alcun Occ, o formalmente sia stato costituito ma non ancora operativo, caso quest'ultimo ricorrente alla data di predisposizione del presente elaborato, in tali ipotesi **sarà il Presidente del Tribunale a nominare il professionista**.

I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, L.f. ed in tal caso il professionista nominato agirà nella veste di gestore della crisi, liquidatore o di gestore della liquidazione.

Attualmente esistono **due modalità di designazione dell'ausiliario del Giudice nella composizione della crisi da sovraindebitamento**.

Il sovraindebitato può attualmente esercitare una delle opzioni offerte dalla L. 3/2012, al precipuo fine di porre rimedio al suo sovraindebitamento:

- > può chiedere al Presidente del Tribunale, o al giudice da quest'ultimo delegato, la nomina di un professionista in possesso dei requisiti o di un notaio;
- > oppure può direttamente rivolgersi all'organismo di composizione della crisi competente per territo-

<sup>3</sup> Per approfondimento di quanto in commento si rinvia al documento recentemente pubblicato dal Cndcec «Aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento» del novembre 2016.

rio che dovrà fornire ausilio al debitore che intenda avvalersi di una delle procedure di composizione della crisi ovvero della liquidazione del patrimonio.

Sembrerebbe non precluso al debitore, che si rivolgesse all'Occ, presa visione dell'elenco dei gestori iscritti, esprimere preferenza rispetto ad un nominativo.

#### **Modalità di presentazione dell'istanza di nomina del professionista facente funzioni di Occ**

Come detto, il sovraindebitato può esercitare due opzioni. Optando per la prima, si può chiedere al Presidente del Tribunale la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, L.f. o di un notaio; optando per la seconda alternativa, il debitore può direttamente rivolgersi all'organismo di composizione della crisi competente per territorio, valutando, con l'ausilio del medesimo, le alternative praticabili. La vicenda processuale muta sensibilmente a seconda della scelta effettuata dal debitore in stato di sovraindebitamento.

Laddove la scelta ricada su un **professionista** quest'ultimo deve essere **nominato dal Presidente del Tribunale, o dal Giudice da lui delegato**, aprendosi, in tal caso, una **eventuale fase di pre-ammissione alle procedure di sovraindebitamento**.

Più nello specifico, questa fase processuale (o sub-procedimento) si apre con il deposito, presso il Tribunale competente, dell'istanza finalizzata ad ottenere la nomina di un professionista che fornisca al debitore adeguato ausilio e che sia competente ad assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione, all'esecuzione e alla attestazione della fattibilità del piano.

Dalle prassi in uso, il debitore è legittimato per le procedure di composizione della crisi:

- a presentare l'istanza di nomina del professionista che sarà chiamato ad espletare tutte le attività funzionali alla predisposizione e all'attestazione della fattibilità del piano;
- a presentare l'istanza di nomina depositando contestualmente la proposta già confezionata con l'ausilio di un professionista di fiducia.

Quando il debitore presenta istanza per la nomina del professionista facente funzioni di Occ che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, L.f. oppure che sia un notaio, l'organo giurisdizionale svolge una tipica attività «amministrativa» in quanto riconosce

a tale soggetto una serie di poteri in stretta correlazione con le funzioni che deve esercitare, senza dar vita contestualmente ad un accertamento in relazione a diritti controversi.

La richiesta di nomina di un professionista può essere, senza dubbio, annoverata tra i procedimenti di **volontaria giurisdizione** non contenziosi e, dunque, effettuata in proprio dalla parte, senza la necessità del patrocinio legale.

La situazione che viene a verificarsi è del tutto simile a quella che si determina quando si richieda al Giudice di nominare un soggetto che assuma precise funzioni di assistenza o ausilio del richiedente.

Infatti il professionista facente funzione di Occ fornisce al debitore mero ausilio nel raggiungimento dell'accordo, nella predisposizione della proposta e nel confezionamento del piano.

Tutte le attività successive alla nomina del professionista, ivi comprese il deposito della proposta e della documentazione sono annoverati come atti collegati al primo. Pertanto ulteriori costi derivanti dalla nomina necessaria di un avvocato al sol fine di effettuare il deposito della proposta di accordo, apparrebbero del tutto contrastanti con la valenza sociale del nuovo istituto: un sistema di composizione della crisi facilmente accessibile sotto ogni aspetto, quello economico in primis.

#### **Modalità di presentazione della proposta**

È da verificare se le tesi sviluppate con riferimento alla (eventuale) fase relativa alla nomina del professionista facente funzioni di Occ, siano spendibili anche con riferimento alle **ipotesi** in cui il debitore **deposita direttamente la proposta di accordo o di piano allegando la documentazione a corredo**.

Nelle previsioni summenzionate non si fa cenno alla necessità di far accompagnare la proposta da un ricorso contenente una domanda per l'ammissione alla procedura come invece avviene nel concordato preventivo.

Si avverte l'esigenza, allora, di **chiarire** se la **mera presentazione della proposta da parte del debitore** debba essere **necessariamente accompagnata** da un **ricorso sottoscritto dal legale con mandato alle liti**.

È opportuno chiarire, pertanto, la natura del procedimento in parola, vale a dire se questo possa essere ricondotto alla volontaria giurisdizione ovvero alle procedure concorsuali.

A seguito della novella del 2012 che, come è noto,

ha previsto la possibilità di prenotare il successivo concordato preventivo, **alcuni Tribunali** hanno ritenuto **imprescindibile la sottoscrizione del ricorso da parte di avvocato munito di procura speciale**.

In generale, con riferimento alla sottoscrizione del ricorso per concordato preventivo, **non si registrano prassi uniformi** in uso nei Tribunali.

Alla luce di ciò, la combinazione del primo e sesto comma dell'art. 161, L.f., potrebbe condurre a sostenere che anche la domanda prenotativa di concordato potrebbe essere sottoscritta e presentata personalmente dal debitore.

Non sono pochi gli autori che enfatizzano la specialità delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento rispetto a quelle descritte nella legge fallimentare, mettendone in luce le nette differenze in ordine sia al ruolo dei creditori interessati, sia al ruolo dell'Occ (o del professionista facente funzioni).

Da quanto sopra, sembra discendere l'ulteriore corollario per cui **l'assenza dell'assistenza legale non dovrebbe comportare l'inammissibilità della proposta o della domanda di liquidazione** (che peraltro sembra esclusivamente ancorata all'elencazione tassativa delle ipotesi di cui all'art. 7, co. 2, L. 3/2012 e alla ricorrenza delle ulteriori condizioni previste dall'art. 12 - bis ovvero dall'art. 14 - ter e 14 - quinquies della stessa legge).

#### **Deposito della proposta con l'ausilio degli Occ**

Con riguardo al procedimento gestito dall'Occ, la fase relativa al deposito dell'istanza di nomina, viene meno; è la legge infatti a prevedere che il debitore, in alternativa al Tribunale, si rivolga **direttamente** all'organismo competente per territorio, il quale è tenuto, sempre ex lege, ad adempiere alle funzioni riconosciutegli, tra cui la nomina del gestore.

Tale meccanismo si giustifica in base a **mere esigenze di semplificazione, razionalizzazione delle procedure, contenimento dei tempi** e con il nuovo ruolo riconosciuto all'Occ nella gestione della situazione di sovraindebitamento, che può essere agevolmente qualificato come attività sussidiaria della giurisdizione, limitatamente alla fase introduttiva del procedimento. È l'Occ ad assolvere alla funzione di individuazione del professionista competente e qualificato come gestore della crisi.

Ciò posto, ad eccezione per questo primo adempimento, la procedura prosegue con le **stesse modalità**

in quanto l'Occ, per tramite del gestore individuato dal referente, svolge un ruolo di ausilio nel raggiungimento dell'accordo, nella predisposizione della proposta e nel confezionamento del piano o nella predisposizione della domanda di liquidazione.

Il professionista facente funzioni e l'Occ non agiscono in giudizio per la tutela dei diritti del sovraindebitato bensì per fare in modo che il giudice si esprima circa il ricorrere delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilità della proposta.

La questione è destinata a mutare sensibilmente all'insorgere di eventuali fasi contenziose che, per quanto sopra meglio specificato, richiedono l'applicazione necessaria delle norme in materia di difesa tecnica.

#### **Inammissibilità della proposta**

L'art. 7, L. 3/2012 è rubricato «Presupposti di ammissibilità». Il comma 2 della disposizione precisa le ipotesi in cui la proposta non è ammissibile. Più specificatamente si tratta di ipotesi strettamente collegate a situazioni in cui può versare il debitore (imprenditore, professionista o consumatore, ente privato, indifferentemente). La proposta **non è ammissibile** se il debitore:

- a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle descritte nel presente articolo;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti in commento;
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis (vale a dire nei casi in cui l'accordo sia stato annullato o risolto ovvero nei casi di revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano);
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

A queste ipotesi di inammissibilità della proposta di accordo, si aggiungono quelle previste nell'art. 8 e nell'art. 9 relative alla **regolarità documentale**.

Sembrerebbe trattarsi di elencazione tassativa dei casi di inammissibilità, non suscettibile di applicazione analogica.

Quanto finora sostenuto mette in luce l'importanza del **ruolo svolto dall'Occ** e dal **professionista facente funzioni** nella **fase di valutazione preliminare del fascicolo** contenente la **richiesta presentata dal sovraindebitato**, al fine di evitare l'abuso dell'istituto della composizione.



Occorre in conclusione soffermarsi sulla questione dell'**inammissibilità** della proposta nel caso in cui il professionista facente funzione di **attestatore abbia rilasciato un'attestazione negativa**.

L'ipotesi dovrebbe ricorrere solo nei casi in cui il debitore non abbia preventivamente scelto di rivolgersi all'Occ e abbia presentato al Tribunale istanza di nomina del professionista, unicamente al fine del rilascio dell'attestazione di cui all'art. 9, co. 2, L. 3/2012.

In questa residuale ipotesi, il professionista non attesterà perché riterrà il piano non fattibile. Con la conseguenza che, mancando l'attestazione di fattibilità che rappresenta uno dei presupposti per la dichiarazione di ammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, L. 3/2012, il Giudice potrà dichiarare inammissibile la proposta, fermo restando quanto stabilito dall'art. 9, comma 3 - ter in relazione alla **possibilità di esibire nuova documentazione a corredo della proposta**.

## Conclusioni

A conferma di quanto sostenuto, si rileva che non raramente le istruzioni e/o le direttive dei Tribunali invitano il sovraindebitato a rivolgersi direttamente all'Occ già costituito e competente per territorio, in modo da garantire all'utente, *recte* al (consumatore) sovraindebitato, prestazioni di elevata professionalità e competenza, specificatamente accreditata per tramite di percorsi formativi qualificati per legge, anche se alla data su numerose provincie le locali Cciaa non hanno ancora provveduto a costituire le opportune Occ ovvero se costituite a renderle operative.

Le pochissime istanze presentate nei Tribunali nei primi anni di applicazione degli Istituti in commento comprovano le numerose criticità rilevate nel corso del presente scritto.

Forse i tecnici chiamati e nominati dagli Occ dovrebbero applicare con molta più «elasticità» le norme contenute nel testo di legge, assumendosi responsabilità - tra l'altro - non remunerate opportunamente. <sup>14</sup> ●

4. Orientamento emerso nel corso del recentissimo Convegno organizzato a Lecco presso la locale Camera di

Commercio l'11 marzo u.s., relatori dott. Dario Colasanti, Giudice della sezione fallimentare del Tribunale di

Lecco e dott. Giuseppe Limitone Giudice presso il Tribunale di Vicenza.

## Guida alla Contabilità & Bilancio

**Direttore Responsabile** Ennio Bulgarelli

**Redazione** Elisabetta Pisani, Paolo Sardi

**Sede** via Solteri, 38 - 38121 Trento  
tel. 0464.443258 - fax 023022.2290.

**Periodico mensile** registrato presso il Tribunale di Milano n. 324 del 10.5.2004

**Sede legale e Direzione** Via Monte Rosa 91, 20149 Milano

**Proprietario ed Editore** Il Sole 24 ORE Spa

**Presidente** Giorgio Fossa

**Vice Presidente** Carlo Robiglio

**Amministratore Delegato** Franco Moschetti

ISSN 1826-2651

Questo numero di Guida alla Contabilità & Bilancio

## GRUPPO24ORE

è stato chiuso in redazione il 6 aprile 2017

[www.gcbdigital.com](http://www.gcbdigital.com)

**Abbonamenti 2017** Annuo digitale € 119,00, carta+digitale € 185,00 copia € 15,00 [www.shopping24.it](http://www.shopping24.it) Sezione periodici.

**Servizio Clienti Periodici** via Tiburtina Valeria, km 68,700 67061 Carsoli (AQ)  
Tel. 0230.300.600  
Fax 023022.5400 oppure 063022.5400  
e-mail: [servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com](mailto:servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com)

Eventuali fascicoli non pervenuti dovranno essere reclamati al Servizio Clienti Periodici non appena ricevuto il fascicolo successivo. Gli arretrati verranno inviati esclusivamente in formato pdf.

**Pubblicità** Il Sole 24 ORE S.p.A. System Direzione e amministrazione: Via Monte Rosa, 91 20149 Milano. Tel. 02.3022.1 - Fax 02.3022.3214

e-mail: [segreteria@ilsole24ore.com](mailto:segreteria@ilsole24ore.com)

**Stampa** Il Sole 24 ORE S.p.a. - Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) Km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ).

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, Società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano. Informazioni: [www.clearredi.org](http://www.clearredi.org).

*I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità dell'Editore per involontari errori e/o inesattezze; pertanto il lettore è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza del materiale utilizzato.*